

# IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO

## Decisione d'istituzione della Commissione federale per le questioni femminili (CFQF)

### Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 8e dell'Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione<sup>1</sup> (OLOGA),

#### **decide:**

#### **1. Istituzione**

Il Consiglio federale istituisce commissioni extraparlamentari mediante decisione (art. 57c cpv. 2 della Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione<sup>2</sup>, LOGA, e art. 8e cpv. 1 OLOGA).

La Commissione federale per le questioni femminili (CFQF) è stata istituita il 28 gennaio 1976 e in data odierna riceve una nuova decisione istitutiva.

#### **2. Necessità**

La CFQF svolge un'importante funzione politica e sociale. Analizza la situazione delle donne in Svizzera e assicura conoscenze specifiche nel campo della parità di genere, di cui le autorità federali possono all'occorrenza servirsi. La CFQF stabilisce un collegamento con importanti attrici e attori della politica della parità e con la società civile. Adempie i propri compiti a integrazione dell'attività svolta dall'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (UFU).

#### **3. Compiti**

Quale commissione dell'Amministrazione federale secondo l'articolo 8a capoverso 2 OLOGA, la CFQF svolge i seguenti compiti:

- a. osservazione e analisi: la CFQF osserva e analizza la situazione delle donne e l'evoluzione della politica a favore delle donne e della parità di genere in Svizzera, valuta le misure adottate per promuovere la parità di genere e presenta rapporti al riguardo;
- b. pareri: nell'ambito di consultazioni, la CFQF formula pareri su progetti della Confederazione rilevanti per la situazione delle donne e la parità di genere;
- c. raccomandazioni: la CFQF elabora raccomandazioni su misure politiche a favore delle donne e sull'attuazione della parità di genere, in particolare all'attenzione del Consiglio federale o dei dipartimenti, ma anche di altre attrici e altri attori della politica;
- d. incarichi particolari: la CFQF svolge lavori su speciale mandato del Consiglio federale o dei dipartimenti;

---

<sup>1</sup> RS 172.101.1

<sup>2</sup> RS 172.010

- e. informazione e sensibilizzazione: la CFQF informa e sensibilizza il grande pubblico, partecipa a progetti e campagne, organizza convegni e pubblica documentazione;
- f. contatto e collaborazione: la CFQF cura i contatti e collabora con autorità, organizzazioni e ambienti interessati.

#### **4. Numero di membri e motivazione del superamento del numero massimo di membri previsto dalla legge**

La CFQF è composta di 20 membri. L'ampia composizione della Commissione con rappresentanti di organizzazioni femminili e maschili, e delle parti sociali, nonché con persone di diverse discipline scientifiche e di altri ambienti socialmente rilevanti garantisce la capacità della CFQF di tenere conto delle richieste del ventaglio molto diversificato di attrici e attori della politica svizzera a favore della parità di genere, di formulare pareri che godono di un ampio sostegno e di prestare ascolto a tutte le opinioni. In questo modo, inoltre, la Commissione, promuove lo scambio interdisciplinare tra i vari ambiti.

#### **5. Organizzazione**

Una volta istituita, la CFQF si costituisce da sé. L'organizzazione della CFQF è disciplinata dal suo Regolamento interno.

La CFQF è inserita nel Dipartimento federale dell'interno (DFI). Il segretariato della Commissione è annesso all'UFU.

#### **6. Rapporti e informazione del grande pubblico**

Nell'ambito del proprio mandato, la CFQF è in linea di principio responsabile dell'informazione del grande pubblico, compito che adempie in particolare mediante studi, rapporti, pareri, analisi e convegni. Tuttavia, nell'informare a suo nome il grande pubblico su temi politici, la CFQF usa la dovuta prudenza.

Comunicazioni, rapporti, pareri, raccomandazioni e richieste della Commissione vengono notificati all'UFU prima della loro pubblicazione.

#### **7. Obbligo del segreto**

I membri della CFQF sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio e si rendono punibili se rivelano un segreto che è stato loro confidato in qualità di membri della CFQF (art. 230 del Codice penale<sup>3</sup>). I membri della Commissione possono utilizzare le informazioni non pubbliche, acquisite nell'ambito della loro attività in seno alla Commissione, soltanto per tale attività. Non possono utilizzarle per procurare vantaggi a sé o a terzi (art. 8<sup>bis</sup> OLOGA).

#### **8. Rapporti della CFQF con i Cantoni, i partiti e altre organizzazioni**

Nel quadro del proprio mandato, la CFQF può intrattenere contatti diretti con servizi cantonali, partiti e altre organizzazioni.

#### **9. Condizioni quadro finanziarie**

I mezzi a disposizione della CFQF sono iscritti nel budget dell'UFU.

#### **10. Categoria di indennizzo**

Ai sensi dell'articolo 8n e dell'Allegato 2 OLOGA, la CFQF è attribuita alla categoria di indennizzo S1.

---

<sup>3</sup> RS 311.0

## **11. Diritto d'informazione della CFQF nei confronti dell'Amministrazione**

L'Amministrazione mette a disposizione della CFQF le informazioni di cui quest'ultima necessita per adempiere i propri compiti.

Berna, 5 dicembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione

Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione

Corina Casanova

Il DFI è tenuto a notificare la presente decisione ai membri della Commissione in carica o neominati.

[Traduzione: Sandra Verzasconi Catalano]